



Prot. n. F28/RNS  
Bologna, 20 marzo 2020

**Oggetto: DECRETO LEGGE “CURA ITALIA”: D.L. n. 18 del 17.03.2020 pubblicato in G.U. del 17.03.2020**

Con la presente siamo ad illustrare le disposizioni di natura fiscale/societaria del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella G.U. n. 70 del 17 marzo 2020.

Per espressa previsione dell'articolo 127, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

### Titolo III

#### Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario

#### ART. 55

#### MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIE ALLE IMPRESE

L'articolo in commento, modificando l'articolo 44-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, estende la possibilità di trasformare le attività per imposte anticipate (DTA) in credito d'imposta. In particolare, la nuova previsione normativa stabilisce che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti da più di novanta giorni (rispetto alla data di scadenza dei crediti ceduti), essa possa trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate relative alle seguenti fattispecie:

- ✓ perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 del Tuir alla data della cessione del credito. A tal fine, le imposte anticipate sulle perdite fiscali sono determinate senza tener conto delle limitazioni previste per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, poste dal medesimo articolo 84/Tuir (limitazione della riportabilità delle perdite per la parte eccedente l'utile che non ha concorso alla determinazione del reddito imponibile negli esercizi precedenti);
- ✓ importo dell'ACE non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione.

La facoltà di trasformare in credito d'imposta i sopra citati componenti è concessa per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Inoltre, i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, importo determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

Si noti che le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio.

La facoltà di trasformare le DTA in credito d'imposta può essere esercitata alla data di efficacia della cessione dei crediti. A decorrere da tale data, il cedente non può computare in diminuzione dei propri redditi imponibili le perdite fiscali relative alle DTA trasformate in credito

d'imposta, né può utilizzare l'ACE relativa alle DTA trasformate in credito d'imposta.

I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione delle DTA non producono interessi.

Essi possono essere fruiti utilizzando una delle seguenti modalità:

- possono essere utilizzati in compensazione, senza limiti d'importo, ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997;
- possono essere ceduti ex articolo 43-bis o 43-ter del D.P.R. n. 602/1973;
- possono essere chiesti a rimborso.

I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RU); non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES né della base imponibile IRAP.

La norma prevede, altresì, che la trasformazione delle attività per imposte anticipate in crediti d'imposta sia condizionata all'esercizio, da parte della società cedente, dell'opzione di cui all'articolo 11, comma 1, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59. L'opzione, se non già esercitata, deve essere esercitata entro la chiusura dell'esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti ed ha efficacia a partire dall'esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione.

Le disposizioni in commento non sono applicabili:

- ✓ da parte delle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell'articolo 5 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”, di cui al D. Lgs 12 gennaio 2019, n. 14;
- ✓ alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del c.c. e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

<b>Titolo IV</b>	
<b>Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese</b>	
<b>ART. 60-61-62</b>	Vedi circolare ufficio fiscale n. RNS F25 del 18 marzo 2020.
<b>ART. 63</b>  <b>PREMI A LAVORATORI DIPENDENTI</b>	<p>Tra le misure a sostegno del lavoro nelle imprese, la norma in parola ha lo scopo di ricompensare i lavoratori dipendenti – come definiti dall’art. 49, comma 1, TUIR – con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, i quali, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID-19, dovessero continuare a prestare servizio nella propria sede di lavoro nel mese di marzo 2020.</p> <p>Lo strumento individuato consiste nell’erogazione di un bonus di 100 euro il quale non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette; l’ammontare effettivo deve essere rapportato ai giorni in cui il lavoro è prestato presso la propria sede di lavoro ordinaria.</p> <p>La norma prevede che il datore di lavoro – quale sostituto d’imposta ex articoli 23 e 29 d.P.R. n. 600/1973 – attribuisca in via automatica il premio a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, comunque, entro il termine previsto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.</p> <p>L’esborso effettuato dal sostituto d’imposta sarà da questi recuperato mediante l’istituto della compensazione, di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.</p>
<b>ART. 64</b>  <b>CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO</b>	<p>La norma in commento introduce un credito di imposta per promuovere la misura preventiva della sanificazione degli ambienti di lavoro finalizzata al contenimento del contagio da virus COVID-19.</p> <p>Il credito d’imposta in parola sarà fruibile da parte dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione per il periodo d’imposta 2020, nella misura del 50 per cento delle spese, sostenute e documentate, di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino a un importo massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.</p> <p>Sarà cura del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del “cura Italia”, un decreto attuativo in cui saranno contenuti criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del</p>

	credito d'imposta.
<p><b>ART. 65</b></p> <p><b>CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI</b></p>	<p>Anche tale disposizione prevede un'agevolazione al fine di far fronte agli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;</p> <p>viene pertanto riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1, vale a dire negozi e botteghe.</p> <p>Tale credito è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997.</p> <p>Il comma 2 specifica inoltre che la misura non si applica alle attività di commercio al dettaglio e di servizi per la persona che sono state identificate come essenziali – tra cui farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari di prima necessità, servizi di pompe funebri, etc. – secondo le indicazioni contenute negli allegati 1 e 2 del DPCM dell'11 marzo 2020</p>
<p><b>ART. 66</b></p> <p><b>INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19</b></p>	<p>La norma in parola ha lo scopo di supportare il flusso di erogazioni liberali che in queste settimane i cittadini stanno devolvendo a sostegno degli sforzi per l'emergenza COVID-19.</p> <p>Secondo il comma 1, le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate da persone fisiche e da enti non commerciali, a favore di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato,</li> <li>• Regioni,</li> <li>• Enti locali territoriali,</li> <li>• Enti o istituzioni pubbliche,</li> <li>• Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro,</li> </ul> <p>spetta una <b>detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30 per cento, ma l'importo complessivo della detrazione non può essere superiore a 30.000 euro.</b></p> <p>Il successivo comma prende in esame, invece, le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa; viene operato un esplicito rinvio alla disciplina delle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari per il tramite di fondazioni, associazioni comitati ed enti (art. 27 della legge 13 maggio 1999, n.</p>

	<p>133), permettendo così la deducibilità delle somme erogate senza considerarle destinate a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.</p> <p>Ai fini IRAP, le erogazioni liberali sono previste come deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.</p> <p>Infine, in merito alla determinazione dell'ammontare delle detrazioni e delle deduzioni relative alle erogazioni in natura di cui ai precedenti commi 1 e 2, il comma 3 opera un rinvio al disposto degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro del 28 novembre 2019.</p> <p>Tali articoli determinano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 3<sup>1</sup>; i criteri per la valorizzazione dei beni oggetto della liberalità in ragione della loro natura;</li> <li>• art. 4<sup>2</sup>; la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni previste.</li> </ul>
<p><b>ART. 67</b></p> <p><b>SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI</b></p>	<p>Vedi circolare di prossima pubblicazione.</p>

<sup>1</sup> Art. 3 - sintesi - 1. In ipotesi di erogazioni liberali in natura il valore è quantificato sulla base del valore normale del bene oggetto di donazione (art. 9 Tuir).

2. Per una erogazione liberale di un bene strumentale, il valore è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento.

3. Per una erogazione liberale avente ad oggetto i beni di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, l'ammontare è determinato con riferimento al minore tra il valore determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR.

4. Qualora, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il valore della cessione, singolarmente considerata, determinato in base al comma 1, sia superiore a 30.000 euro, ovvero, nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a novanta giorni il trasferimento del bene.

<sup>2</sup> Art.4 L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Nel caso di cui all'art. 3, comma 4, il donatore deve consegnare al soggetto destinatario dell'erogazione copia della perizia giurata di stima.

<p><b>ART. 68</b></p> <p><b>SOSPENSIONE DEI TERMINI DI VERSAMENTO DEI CARICHI AFFIDATI ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE</b></p>	<p>Vedi circolare di prossima pubblicazione.</p>
<p><b>ART. 69</b></p> <p><b>PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI</b></p>	<p>A seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, a partire dal mese di febbraio con i diversi provvedimenti emanati, è stata disposta la chiusura sul territorio nazionale delle sale giochi, delle sale con apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. b) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza (R.D. n 773/1931) e, parzialmente dei bar ed altri esercizi pubblici ove sono collocati il maggior numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) del citato Testo Unico.</p> <p>Conseguentemente, è stato impossibile il prelievo e la raccolta del contante da tali apparecchi dovuta anche al divieto di spostamento fisico sul territorio nazionale.</p> <p>Con tale articolo al comma 1, è stata la proroga dei termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lett. a) e lett. b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e del canone concessorio in scadenza entro il 30 aprile 2020 al 29 maggio 2020. Le somme dovute potranno essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. Per la prima rata si procederà al versamento entro il 29 maggio e per le successive entro l'ultimo giorno del mese, mentre l'ultima rata dovrà essere corrisposta entro il 18 dicembre 2020.</p> <p>Inoltre, il comma 2 prevede che a seguito della sospensione dell'attività delle sale bingo prevista dal DPCM dell'8 marzo 2020 e successive modificazioni ed integrazioni, non è dovuto il canone di cui all'articolo 1, comma 636, della L. n. 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni, a decorrere dal mese di marzo e per tutto il</p>

	<p>periodo di sospensione dell'attività.</p> <p>Il comma 3 proroga di sei mesi la scadenza dei termini previsti per l'indizione delle gare delle Scommesse e del Bingo, della gara per gli apparecchi da intrattenimento e dell'entrata in vigore del Registro Unico del gioco, in considerazione del rallentamento di tutte le attività amministrative conseguenti all'emergenza sanitaria.</p> <p>La norma proroga anche l'entrata a regime degli apparecchi con controllo da remoto, tenuto conto del rallentamento o del blocco anche delle attività necessarie alla produzione dei nuovi apparecchi e alla loro certificazione.</p> <p>Alla copertura degli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede ai sensi dell'articolo 126 "Disposizioni finanziarie".</p>
<p><b>ART. 70</b></p> <p><b>POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI</b></p>	<p>Tale articolo prevede l'incremento per il 2020 delle risorse per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in considerazione del rafforzamento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria COVID-19.</p> <p>Parte delle risorse destinate a finanziare le remunerazioni straordinarie del personale di tali amministrazioni, negli scorsi anni non si sono potute utilizzare a causa delle norme sul contenimento dei fondi della contrattazione integrativa (art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017). Con la norma in commento è stato previsto, in deroga alle limitazioni previste, un incremento delle risorse per la remunerazione del lavoro straordinario del personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per un importo pari a 8 milioni di euro.</p>
<p><b>Titolo V</b> <b>Ulteriori disposizioni</b></p>	
<p><b>ART. 106</b></p> <p><b>NORME IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE DI SOCIETA'</b></p>	<p>Vedi circolare di prossima pubblicazione.</p>



## APPENDICE

ARTICOLO	ARGOMENTO	PAG.
55	MISURE DI SOSTEGNO FINANZIARIE ALLE IMPRESE	2
63	PREMI A LAVORATORI DIPENDENTI	4
64	CREDITO DI IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO	4
65	CREDITO DI IMPOSTA PER BOTTEGHE E NEGOZI	5
66	INCENTIVI FISCALI PER EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO E IN NATURA A SOSTEGNO DELLE MISURE DI CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19	5
69	PROROGA DEI VERSAMENTI NEL SETTORE DEI GIOCHI	7
70	POTENZIAMENTO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	8

**Allegato:**

- **articoli commentati nella presente circolare.**

Cordiali saluti.